



**CITTÀ DI  
CAPACCIO  
PAESTUM**  
PROVINCIA DI SALERNO

*il Sindaco*

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all'art.1, dispone:

- al comma 1, che *"Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica"*;

- al comma 2 lett. j) *"la chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità"*;

**VISTO** il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che *" 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale"*;

**PRESO ATTO** del DPCM del 22 Marzo 2020 con il quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID19 sull'intero territorio Nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1; è comunque sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologie sanitarie e dispositivi medico/chirurgici nonché di prodotti agricoli alimentari;

**LETTI**

- gli artt. 18 e 19 del DLGS n. 114/1998;
- l'art. 69 DLGS n. 59/2010;
- gli artt. 52 e 53 LRC n. 1/2014;

Ove si dispone che il sistema di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, nonché l'attività di vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori da parte dei soggetti e/o imprese all'uopo autorizzate, sono soggetti alla SCIA di cui all'art. 19 L. 241/1940;

### **PRESO ATTO**

Dell'Ordinanza n. 13 del 12.03.2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania con la quale i supermercati e gli altri esercizi di vendita di beni di prima necessità, pur nell'attuale stato di emergenza, sono legittimati ad effettuare consegne a domicilio soltanto di prodotti confezionati e da parte di personale protetto con appositi DPI;

### **RILEVATO CHE**

A norma della medesima ordinanza Regionale rimane *“responsabilità dei Comuni e dei Piani Sociali di Zona garantire l'assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli. Restano consentite, fermo l'obbligo di adozione di tutte le misure precauzionali, le attività degli enti del terzo settore che si occupano di assistenza agli indigenti e le attività di volontariato che prevedono l'aiuto alimentare e farmaceutico”*;

### **VISTI**

- gli artt. 50 e 54 del TUEELL;

### **RACCOMANDA**

**alle attività indicate nell'allegato 1 di cui al DPCM del 22.03.2020** di attivare il servizio di consegna a domicilio, nei modi e termini fissati dalla normativa Statale e Regionale sopra richiamate ed in conformità all'ordinanza Regionale n. 13/2020, al fine di ridurre quanto più possibile il fenomeno di assembramento dei cittadini innanzi ai rispettivi punti di vendita presenti sull'intero territorio comunale.

Dispone che il presente provvedimento sia trasmesso:

- Al Comando Polizia Locale;
- Al Comando Carabinieri di Capaccio Scalo;
- Al Comando Carabinieri di Capaccio Capoluogo;
- Al Responsabile del Servizio SUAP;

Capaccio Paestum lì 24.03.2020



Il Sindaco  
Francesco Alfieri